

Publicato il 26/06/2017



N.03484 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 05375/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5375 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Grazia Auletta, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria Tar Campania Napoli in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

nei confronti di

Rusciano Immacolata, Andrea Amato, Rossella Di Maio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Odorino, e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliati d'ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

Flavio Fonzo e gli altri soggetti di cui all'atto di integrazione del contraddittorio, non costituiti in giudizio.

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

A) Quanto al ricorso principale

del decreto, adottato in data 06/09/2016, del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale, a firma del Direttore Generale p.t., di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito del Concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA — relativa alla classe di concorso Scuola Secondaria di I grado - Posti di Sostegno e di tutti gli atti propedeutici, conseguenti e successivi al predetto provvedimento;

B) quanto ai motivi aggiunti

gli estratti documentali, del 24.1.2017, recanti la specifica valutazione della propria posizione

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente all'annullamento della erronea valutazione formulata in termini di punteggio attribuito ai titoli allegati e alla conseguente riformulazione della graduatoria impugnata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, di Immacolata Rusciano, Andrea Amato e di Rossella Di Maio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il gravame in epigrafe la ricorrente espone che:

- ha partecipato alla selezione in argomento per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, risultando, all'esito, graduata al 15[^] posto con un punteggio totale pari a 80.0, valore ottenuto dalla sommatoria delle seguenti valutazioni: - voto scritto



31.5; voto orale 40; voto titoli 8.5;

- il punteggio che andrebbe riconosciuto per i titoli dichiarati dovrebbe essere 14 e non 8,5;

Di qui la spedizione del ricorso principale, in epigrafe sub A), con il quale deduce la violazione della disciplina di settore e l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere sotto diversi profili.

Di poi, a seguito della produzione difensiva dell'Amministrazione intimata, con l'atto recante i motivi aggiunti, ha attratto nel fuoco della contestazione gli estratti documentali recanti la specifica valutazione della propria posizione.

Con ordinanza cautelare n. 2192 del 22.12.2016 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, ordinando al contempo, da un lato, al Miur di depositare la scheda ed il verbale di valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente e, dall'altro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impuginate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del ricorso, fissando per il prosieguo l'odierna udienza pubblica.

Orbene, avuto riguardo alla documentazione versata in atti, non vi è prova del valido perfezionamento della notifica eseguita nei confronti di buona parte dei controinteressati evocati in giudizio (e, tra gli altri, nei confronti di Del Franco Mario, Martone Cinzia, De Caro Annalisa, Carillo Olimpia, Curion Vincenzo, Carfora Daniele, Giammarino Sara, Amato Andrea).

Di qui la necessità di assegnare alla ricorrente un ulteriore termine, pari a 60 giorni - decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente ordinanza - affinché provveda a depositare, per ciascuno dei suddetti soggetti, e previa elencazione e fascicolazione nominativa del relativo incarto, la documentazione afferente al perfezionamento delle suddette notifiche, ove in suo possesso, ovvero, nell'ipotesi in cui le notifiche in argomento non siano andate a buon fine, a rinnovarle dovendosi fin d'ora intendersi autorizzata - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami,



secondo le modalità di seguito precisate.

L'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax; ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

La norma deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione). Inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni.

Possono, dunque, essere determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o

informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Il procedimento va dunque differito in prosieguo all'udienza pubblica del 20.12.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:

- a) dispone gli incumbenti di cui in motivazione;
- b) differisce la trattazione del ricorso in epigrafe all'udienza pubblica del 20.12.2017.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto dott. Massimiliano Trematerra, funzionario del Tar Campania - Napoli, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n.3 fogli, per complessive sei facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Napoli, 26 giugno 2017

Massimiliano Trematerra

